

La Giustizia civile “virtuale” ai tempi del Covid-19: l’approccio del Tribunale di Milano

AVV. DIEGO ACCORSI | DOTT. GIULIA LO GIUDICE

La Giustizia civile “virtuale” ai tempi del Covid-19: l’approccio del Tribunale di Milano L’emergenza generata dalla pandemia indotta dal Covid-19, ha coinvolto inevitabilmente anche il mondo della Giustizia. Con tre Decreti Legge (nn. 11, 18 e 28/20) è stato disciplinato lo svolgimento delle normali attività processuali, e prevedendo l’utilizzo della moderna tecnologia per svolgere da remoto quelle attività per cui, fino a tre mesi fa, si riteneva indispensabile la presenza fisica degli avvocati e delle parti. Passata la fase di lockdown, nell’ottica del contenimento del rischio di contagio e di ripresa dell’attività giudiziaria, il Tribunale di Milano ha emanato un protocollo (n. 6895 del 05/05/20) per regolamentare uniformemente la trattazione delle udienze nel settore civile. La Sez. XI del Tribunale di Milano ha risposto tempestivamente adeguandosi allo svolgimento delle udienze da remoto (video-udienza) e prevedendo la trattazione della causa mediante deposito di note scritte.

I nuovi strumenti adottati dal Tribunale non solo hanno sostituito, in questo momento, l’udienza c.d. “fisica”, ma hanno aperto nuove prospettive per concepire un nuovo modo di tenere le udienze e, quindi, in ultima analisi di “fare giustizia”. Le nuove modalità riguardano al momento le sole udienze civili per le quali non è prevista la presenza di soggetti diversi dagli avvocati e dalle parti, al fine di garantire il rispetto del principio del contraddittorio. Sono pertanto escluse le udienze con la presenza di testimoni o del consulente tecnico d’ufficio. La scelta tra udienza “da remoto” e udienza con “note scritte” spetta al Giudice che dovrà effettuare una previa valutazione in relazione alla specificità ed alla natura della causa per decidere quale delle due modalità meglio si adatti all’incombente da svolgere. L’udienza “da remoto” può portare enormi vantaggi in termini di costi e nello stesso tempo consente di mantenere intatta l’oralità e l’immedi-

atezza, irrinunciabili valori della cultura processuale. Dall'accesso all'aula virtuale tramite collegamento sul proprio pc, alla contestuale produzione dei documenti, mediante condivisione dello schermo, fino all'assunzione dei provvedimenti decisori, previa sospensione temporanea dell'udienza da remoto, il processo virtuale ha effetti positivi sulle esigenze delle parti coinvolte. È ovvio che questa modalità renderà necessario per Tribunali ed avvocati un costante lavoro di aggiornamento delle proprie modalità di lavoro (oltre che dei propri dispositivi) ma allo stesso tempo permetterà all'avvocato (a qualunque Foro appartenente) di gestire in autonomia ogni tipo di udienza, realizzando evidenti economie e mantenendo un rapporto ravvicinato tra parte-avvocato-giudice. La seconda modalità, alternativa all'udienza "da remoto", è la trattazione dell'udienza mediante il deposito di note scritte. Alla luce delle prime applicazioni, questa modalità sembra ben adattarsi ad udienze di mero rinvio, a precisazione delle conclusioni o ad attività, quali ad esempio l'emissione di provvedimenti non decisori, ove l'oralità non appariva necessaria e dove la trattazione da remoto non compromette la sostanza del provvedimento emesso. In tal caso il Giudice, disposta la trattazione secondo le modalità di cui all'art. 83, lett. h, D.L. 18/20, assegna alle parti un congruo termine per il deposito telematico di "note di trattazione scritta", il cui

contenuto dovrà conformarsi alle precise indicazioni date dal Giudice. Nel caso di mancato rispetto dei termini concessi, il Giudice, preso atto della mancata comparizione delle parti, fissa una nuova udienza (in data successiva al 30.06.20). In relazione alle udienze di precisazione delle conclusioni, il Giudice, con propria ordinanza, provvede a trattenere la causa in decisione o a rimetterla innanzi al collegio, assegnando alle parti i termini per il deposito degli scritti conclusivi. Con le medesime modalità il Giudice può disporre lo svolgimento dell'udienza per il conferimento dell'incarico al consulente tecnico. In tal caso, con proprio decreto può concedere eventuali termini per il deposito di note contenenti osservazioni al quesito già formulato, salvo poi dettare ulteriori provvedimenti per il prosieguo della causa. Il Tribunale di Milano, ed in particolare la Sez. XI, ha già rilevato il possibile risvolto negativo di tale modalità: il rischio di trasformare le note scritte in un nuovo atto a disposizione delle parti. Ecco perché l'ordinanza del Giudice che dispone la trattazione con note scritte deve essere specifica sui poteri delle parti e su ciò che le stesse possono e devono scrivere. In conclusione, consapevoli che la trattazione dell'attività giudiziaria sia caratterizzata dal continuo dialogo tra avvocati e Giudice nel medesimo ambito, ci sembra apprezzabile che la necessità di contrastare la diffusione epidemologica abbia creato le basi per



concepire un nuovo, più moderno, processo civile. In breve tempo il vecchio modello potrebbe infatti essere sostituito, se non del tutto, in larghissima parte, garantendo una accelerazione dell'iter di cui è tanto contestata l'eccessiva lunghezza e un notevole risparmio di tempo per gli operatori del settore. Anche l'Amministrazione della Giustizia potrebbe avvantaggiarsi di queste nuove modalità in termini di costi, per effetto del minor afflusso di persone negli uffici giudiziari.

Avvertenza ⓘ

Il presente documento riassume i contenuti di alcuni provvedimenti di recenti o prossima emanazione in relazione all'emergenza Coronavirus in corso nel nostro Paese.

In considerazione delle finalità divulgative del presente documento e della costante evoluzione degli argomenti che ne formano oggetto, non circolare o farne uso senza averlo verificato o adattato al caso concreto. Il presente documento non costituisce quindi parere legale, avendo scopi esclusivamente informativi.

Vi invitiamo a contattare i Professionisti di Limatola Avvocati per maggiori chiarimenti.

Network



WE ARE AN INDEPENDENT MEMBER OF
THE GLOBAL ADVISORY
AND ACCOUNTING NETWORK

Limatola Avvocati is a member of **HLB International**
a worldwide network of independent accounting firms
and business advisers

Sito / e-mail

www.limatolavvocati.it

[\[info@limatolavvocati.it\]](mailto:info@limatolavvocati.it)

Sedi e contatti

MILANO

Via Priv. Cesare Battisti, 2
20122
Tel. + 39 02.45.49.67.25

MODENA

Via Ciro Menotti, 21
41121
Tel. +39 059.42.70.206

ROMA

Via Po, 16B
00198
Tel. +39 06.44.25.89.38

NAPOLI

Via Santa Lucia, 15
80132
Tel. + 39 081.245.14.01/03

PALERMO

Via Vittorio Alfieri, 36
90144
Tel. +39 091.56.49.876

NEWYORK

420 Lexington Avenue, STE. 2834
New York, N.Y. 10170
Tel. + 1 646.329.55.56